

STATUTO

A4 HOLDING S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: VERONA VR VIA FLAVIO GIOIA 71

Codice fiscale: 00212330237

Numero Rea: VR - 57409

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-01-2012 - Statuto completo	2
--	---

A4 HOLDING S.P.A.
Sede Legale Via Flavio Gioia n. 71 - 37135 Verona
Capitale sociale € 127.485.288,60 interamente versato

STATUTO SOCIALE

STATUTO
DENOMINAZIONE - SEDE
SCOPO E DURATA DELLA SOCIETA'

Articolo 1

1. E' costituita una Società per Azioni denominata "A4 HOLDING S.P.A..

Articolo 2

1. La Società ha sede in Verona all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di modificare l'indirizzo della sede legale nell'ambito del comune stabilito dai soci, nonché istituire, modificare e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, direzioni, agenzie e uffici direzionali e amministrativi.

Articolo 3

1. La Società ha come scopo principale la promozione, la progettazione, la costruzione e/o la gestione in Italia e all'estero di autostrade, comprese l'Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova e l'Autostrada A/31 della Valdastico già assentite in concessione, nonché di opere stradali, contigue o complementari e di opere pubbliche, o di pubblica utilità, affidate in concessione di costruzione e/o di gestione ai sensi di legge.

2. Svolge altresì tutte le attività analoghe, strumentali e/o ausiliarie del servizio autostradale.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 possono essere svolte anche attraverso la partecipazione in raggruppamenti, consorzi o società.

4. Le attività d'impresa diverse da quella principale, nonché da quelle analoghe o strumentali ausiliarie del servizio autostradale, possono essere svolte attraverso l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di collegamento o di controllo in altre società.

5. Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale.

Articolo 4

1. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

CAPITALE SOCIALE

Articolo 5

1. Il capitale sociale è determinato in € 127.485.288,60 centoventisette milioni quattrocentoottantacinquemila duecentoottantotto virgola sessanta) rappresentato da n. 1.763.282 (un milione settecentosessantatremila duecentoottantadue) azioni da € 72,30 (Euro settantaduevirgolatrenta) ciascuna.

2. In data 13 dicembre 2010 l'assemblea straordinaria della società ha delegato, ai sensi dell'art. 2443 c.c., al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di Euro 100.000.000,00 (centomilioni virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni del valore nominale di Euro 72,30 (settantadue virgola trenta) ciascuna, con un sovrapprezzo di Euro 307,52 (trecentosette virgola cinquantadue) per azione, da liberarsi con conferimento in denaro e da offrire in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441 c.c., facoltà da esercitarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2012, in una o più tranche, di cui:

- una prima tranche, fino ad Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni virgola zero zero), importo comprensivo di sovrapprezzo, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011;

- una seconda tranche, fino ad Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni virgola zero zero), importo comprensivo di sovrapprezzo, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2012.

Si precisa che, relativamente alla prima tranche di Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni virgola zero zero), l'aumento delegato è stato già eseguito e che quindi resta da esercitare u-

nicamente la facoltà anzidetta relativamente alla seconda tranche di Euro 50.000.000,00 (cinquantamiliardi virgola zero zero), da eseguirsi entro il termine del 31 dicembre 2012.

La sottoscrizione delle azioni di nuova emissione dovrà necessariamente essere contestualmente accompagnata dal versamento integrale del valore nominale delle azioni sottoscritte e del sovrapprezzo.

Gli aumenti saranno scindibili e dovranno essere offerti in opzione ai soci alla pari conformemente al disposto dell'art. 2441 c.c.

In caso di mancato esercizio del diritto di opzione da parte dei soci, le azioni rimaste inoptate potranno essere collocate presso terzi. Tuttavia i soci che avranno esercitato l'opzione hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni rimaste inoptate, purché ne facciano contestuale richiesta ex art. 2441, comma 3, c.c..

Articolo 6

1. Le azioni sono nominative.

2. Ogni azione è indivisibile e la Società non riconosce quale proprietario delle azioni che l'intestatario di esse.

3. Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei Soci.

4. Le azioni sono liberamente trasferibili. Qualunque trasferimento - cessione, permuta, vendita, conferimento o altro - è tuttavia condizionato al mancato esercizio del diritto di prelazione spettante ai Soci, da esercitarsi a parità di condizioni secondo le modalità previste dal successivo comma 5.

5. Il socio che intenda trasferire, ai sensi del comma 4, in tutto o in parte le proprie azioni dovrà comunicarlo al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, con lettera raccomandata a.r., indicando le condizioni complete del trasferimento, l'acquirente, il prezzo o il valore e le modalità di cessione. Di tale comunicazione il Presidente dovrà informare i Soci entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, con lettera raccomandata a.r.. Il diritto di prelazione potrà essere esercitato nel rispetto della seguente procedura:

A) i Soci, entro novanta giorni dalla comunicazione del Presidente, potranno esercitare il diritto di prelazione all'acquisto delle azioni, ciascuno proporzionalmente alla propria quota, inviando lettera raccomandata a.r. sia al Socio alienante che al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società;

B) una volta decorso il termine di cui alla precedente lettera A), il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, entro cinque giorni, darà notizia delle eventuali azioni rimaste inoptate a tutti i Soci che hanno esercitato il precedente diritto di prelazione pro quota, i quali, entro l'ulteriore termine di quarantacinque giorni, potranno esercitare il diritto di prelazione all'acquisto anche di tutte le azioni rimaste inoptate, le quali saranno attribuite totalmente in caso di una sola opzione e proporzionalmente alle azioni possedute in caso di più opzioni;

C) la Società, negli ulteriori trenta giorni, ha la facoltà di acquistare, per proprio conto, le azioni comunque rimaste inoptate, nei limiti ed alle condizioni di cui agli articoli 2357 e 2357-bis del Codice Civile.

6. Se al termine del procedimento di cui alle lettere A), B) e C) del precedente comma 5 resti inoptata anche una sola azione, il diritto di prelazione esercitato dai Soci cessa di avere effetto.

7. Il diritto riconosciuto ai Soci dai commi 4 e 5 del presente articolo non è trasferibile.

8. Il diritto di prelazione è escluso qualora il Socio cedente trasferisca le azioni di cui è titolare ad altro soggetto direttamente o indirettamente controllante o controllato, o controllato dalla stessa controllante o ad esso collegato ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile. A tale riguardo, si precisa che il diritto di prelazione è altresì escluso nei seguenti casi:

- a) qualora il Socio trasferisca le azioni di cui è titolare ad una società controllata, anche congiuntamente, in modo diretto e di diritto;
 - b) qualora il Socio trasferisca le azioni di cui è titolare al soggetto che lo controlla in forza di una partecipazione diretta e di diritto;
 - c) qualora il Socio trasferisca le azioni di cui è titolare ad altra società sottoposta al controllo diretto e di diritto da parte del medesimo soggetto che controlla il cedente;
 - d) qualora il trasferimento sia l'effetto di operazioni di fusione e/o scissione tra i soci.
9. Il diritto di prelazione è altresì escluso nel caso di trasferimento delle azioni fra società conferitarie, come definite nel Decreto Legislativo 17 Maggio 1999 n. 153, e fondazioni bancarie da cui direttamente o indirettamente derivano.

Articolo 7

1. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 8

1. Con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti il capitale sociale potrà essere aumentato mediante emissione di nuove azioni anche fornite di diritti diversi a norma di legge.
2. L'Assemblea potrà anche deliberare l'emissione di obbligazioni in conformità alle prescrizioni vigenti di legge.

ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 9

1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie vengono convocate, nella sede della Società o in altro luogo idoneo, purché in Italia, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e l'ordine del giorno.
2. A discrezione dell'organo amministrativo, l'avviso può essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima dell'assemblea ovvero comunicato ai soci mediante lettera raccomandata A.R., o con altri mezzi che garantiscano comunque la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
3. Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda nonché una ulteriore adunanza qualora la precedente andasse deserta. Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come detto nel comma precedente, qualora sia rappresentato l'intero capitale e sia presente la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo.

Articolo 10

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti che siano legittimati all'esercizio del diritto di voto ai sensi della legge. Gli azionisti che non siano già iscritti nel libro dei Soci dovranno depositare le loro azioni presso la sede sociale almeno il giorno precedente l'Assemblea.
2. Le azioni non possono essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

Articolo 11

1. Ogni Socio che abbia il diritto di intervenire alle adunanze assembleari può farsi rappresentare nell'Assemblea da altra persona, ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile.
2. La rappresentanza può essere conferita anche per più assemblee.
3. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri dell'organo amministrativo o ai sindaci o ai soggetti incaricati del controllo contabile o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate, o ai membri dell'organo amministrativo o ai sindaci o ai soggetti incaricati del controllo contabile o ai dipendenti di queste.

Articolo 12

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, da un Vice Presidente. In mancanza, l'Assemblea elegge il proprio Presidente a maggioranza dei presenti.
2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non Socio, eletto con il voto della maggioranza dei presenti e se del caso da due scrutatori fra i Soci; l'elezione del

segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea debba essere redatto da un notaio.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare i risultati delle votazioni.

Articolo 13

1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie; esse sono convocate dall'organo amministrativo quando questi lo ritenga necessario, oppure ogni qualvolta ne facciano domanda tanti Soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2367 del Codice Civile.

2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sugli oggetti di cui all'articolo 2364 del Codice Civile.

3. Fino a quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, la convocazione può avvenire entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questi casi gli amministratori dovranno segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione prevista all'art. 2428 del Codice Civile.

Articolo 14

1. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto. In seconda ed ulteriore convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentato in proprio o per delega dai Soci intervenuti. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti dei Soci intervenuti.

2. L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino, in proprio o per delega, più della metà del capitale sociale ed in seconda è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea, salvo le disposizioni di legge inderogabili.

3. In ogni caso per le modificazioni dello Statuto Sociale occorre il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino in proprio o per delega almeno i due terzi del capitale sociale.

4. Le votazioni sono palesi.

5. Per le nomine alle cariche sociali, in caso di parità di voti, s'intende eletto il più anziano di età.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 15

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove membri eletti dall'Assemblea.

2. Fintanto che la partecipazione nella società complessivamente spettante agli Enti Pubblici compresi nei sette ambiti territoriali delle provincie di Milano, Bergamo, Brescia, Verona, Vicenza, Padova e Venezia, anche attraverso società partecipate anche congiuntamente in via diretta dagli stessi Enti Pubblici per oltre i due terzi del capitale sociale, non scenda al di sotto della maggioranza del capitale costituito da azioni ordinarie aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, la scelta e designazione degli amministratori sarà effettuata nei modi stabiliti dal presente articolo:

a) cinque membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea sulla base di liste di candidati presentate da ciascun Ente Pubblico territoriale socio che, da solo o insieme ad altri Enti Pubblici territoriali soci, abbia una partecipazione nella Società non

inferiore al 15% del capitale costituito da azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria;

b) un membro del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea sulla base di una rosa di candidati indicati, nel numero di uno, da ciascuna Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura che, da sola o insieme ad altre Camere di Commercio socie, abbia una partecipazione nella Società non inferiore al 2,5% del capitale costituito da azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Ogni socio avente diritto di voto può esprimere, con il proprio voto, una sola preferenza. Risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti; in caso di parità risulta eletto il candidato indicato dalla Camera di Commercio con la maggiore partecipazione azionaria;

c) tre membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea sulla base di liste di candidati presentate da ciascun socio diverso dagli Enti Pubblici di cui alle precedenti lettere a) e b). Può presentare, o concorrere a presentare una, ed una sola, lista ogni socio privato che, da solo, abbia una partecipazione nella Società non inferiore al 3% del capitale costituito da azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Ai fini del computo previsto nel presente comma, nel caso in cui la partecipazione degli Enti Pubblici in una società titolare di azioni di Brescia Padova s.p.a. si porti al di sotto dei due terzi del capitale sociale, le azioni della seconda saranno tenute in considerazione in modo proporzionale all'entità della partecipazione detenuta dagli stessi Enti Pubblici nella prima. A titolo esemplificativo, se la quota di capitale pubblico si assesta sul cinquanta per cento della controllata diretta, si considera convenzionalmente pubblica solamente la metà della partecipazione che la società detiene in Brescia Padova s.p.a..

3. Ai fini dell'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere sulla base di liste, ai sensi del precedente comma 2, lettere a) e c), ciascuna lista deve contenere un numero di candidati non inferiore, rispettivamente, a cinque (comma 2, lettera a) ovvero a tre (comma 2, lettera c), elencati con numero progressivo, a pena di inammissibilità.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

4. Le liste e le indicazioni dei candidati - corredate da un breve profilo personale e professionale di ciascun soggetto, nonché dalle dichiarazioni con le quali lo stesso accetta la candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di eleggibilità di cui al successivo comma 8, nonché l'insussistenza di eventuali cause di incompatibilità - sono depositate presso la sede sociale almeno tre giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste e le indicazioni dei candidati depositate oltre tale termine si considerano come non presentate. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità formale della presentazione delle liste e delle indicazioni dei candidati.

In sede di prima applicazione, le liste e le indicazioni dei candidati potranno essere presentate direttamente in Assemblea, mediante consegna al Presidente dell'Assemblea fino all'inizio della trattazione del punto all'ordine del giorno relativo all'elezione del Consiglio di Amministrazione.

5. La votazione si svolge con scrutinio palese e, nel caso di liste, avviene per liste. Nel caso siano presentate più liste, ogni socio avente diritto di voto può votare una sola lista.

6. All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere sulla base di liste, ai sensi del superiore comma 2, lettere a) e c), si procede nel modo che segue.

Nel caso in cui sia presentata e/o votata una sola lista, risultano eletti i primi cinque (comma 2, lettera a) ovvero i primi tre (comma 2, lettera c) candidati elencati nell'unica lista presentata e/o votata.

Nel caso in cui siano presentate e votate più liste, si procede nel modo che segue:

- comma 2, lettera a): risultano eletti i primi cinque candidati elencati nella lista più votata;

- comma 2, lettera c): risultano eletti i primi due candidati elencati nella lista più votata ed il primo candidato elencato nella lista che, dopo la prima, ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti, si procede ad ulteriore votazione tra le sole liste più votate e risultano eletti i candidati o il candidato elencati nella lista che ottiene più voti; e così, di seguito, fino a quando una lista avrà ottenuto più voti.

7. In tutti i casi in cui, per qualunque ragione, l'elezione di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione non possa essere effettuata secondo quanto previsto ai commi che precedono, il membro o i membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze di legge.

8. Ai sensi dell'art. 11, comma 5, lettera e), della legge 23 dicembre 1992, n. 498, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti di:

a) onorabilità:

- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e loro successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione condizionale della pena, a pena detentiva non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, ovvero alla reclusione non inferiore ad un anno, per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sue successive modificazioni, o per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica o in materia tributaria, ovvero alla reclusione non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo;

- non essere stato sottoposto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene sopra indicate, salvo il caso di estinzione del reato;

b) professionalità: aver maturato una significativa esperienza per aver svolto attività di amministrazione, direzione o controllo presso imprese pubbliche o private aventi dimensioni adeguate a quelle della Società, ovvero attività professionali attinenti o comunque funzionali all'oggetto della Società, ovvero attività di insegnamento in materie giuridiche od economiche, o per aver ricoperto cariche elettive o svolto funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, che abbiano comportato la gestione di risorse economico-finanziarie;

c) indipendenza:

- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di altro membro del Consiglio di Amministrazione della Società, di società da questa controllata, di società che la controlla o di società sottoposta a comune controllo;

- non essere legato alla Società, a società da questa controllata, a società che la controlla o a società sottoposta a comune controllo, da relazioni commerciali, finanziarie o professionali, significative e tali da compromettere l'autonomia di giudizio.

L'Assemblea, ove richiesta, accerta e dichiara il possesso dei requisiti suddetti, nonché la sussistenza di eventuali cause di incompatibilità, successivamente all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

9. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Articolo 16

1. Qualora, nel corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri, si provvede nel modo che segue.

2. Ove si verifichi l'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 2386 del Codice Civile, il Consiglio provvede tempestivamente alla sostituzione del consigliere o dei consiglieri venuti a mancare nel modo che segue:

a) nel caso in cui il consigliere o i consiglieri da sostituire siano stati eletti ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera a), il Consiglio procede alla sostituzione con il candidato o con i candidati designati dall'Ente Pubblico territoriale o dagli Enti Pubblici territoriali a cui rispettivamente appartenevano il consigliere o i consiglieri da sostituire;

b) nel caso in cui il consigliere da sostituire sia stato eletto ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera b), il Consiglio procede alla sostituzione con il candidato, indicato nella medesima rosa di nominativi, che ha ricevuto il maggior numero di voti dopo il consigliere da sostituire;

c) nel caso in cui il consigliere o i consiglieri da sostituire siano stati eletti ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera c), il Consiglio procede alla sostituzione con il candidato o con i candidati designati dal Socio Privato o dai Soci Privati firmatari della lista dalla quale era stato tratto il consigliere da sostituire;

d) in tutti i casi diversi da quelli contemplati ai punti a), b) e c) che precedono, la sostituzione è operata dagli amministratori, scegliendo il soggetto da cooptare tra coloro che siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge e dal presente Statuto.

3. Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri di nomina assembleare, l'intero Consiglio di Amministrazione deve ritenersi decaduto con effetto dalla successiva Assemblea. Il consigliere più anziano per carica o per età provvede a convocare, d'urgenza, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio.

Articolo 17

1. Il Consiglio elegge tra i propri componenti un Presidente ed uno o più Vice Presidenti, che lo coadiuvano e lo sostituiscono nei casi di assenza o di impedimento.

2. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

3. Il Consiglio nomina altresì un Segretario scegliendolo anche all'infuori dei propri componenti.

Articolo 18

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia nella sede della Società, sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione, fatta per lettera, per telefax, per telegramma, ovvero con ogni altro mezzo utile, deve essere effettuata almeno otto giorni prima dell'adunanza. In casi di urgenza il termine è ridotto a tre giorni.

3. Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso ai Sindaci effettivi.

4. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

A) che tale modalità sia indicata nell'avviso di convocazione;

B) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

C) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

D) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si ritiene tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione consiliare.

Articolo 19

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti in carica.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei partecipanti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 20

1. Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario, qualora la legge non prescriva forme ulteriori.

Articolo 21

1. Ai membri del Consiglio spetta un compenso che sarà stabilito all'atto della nomina dall'Assemblea ed il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
2. Il Consiglio stabilisce il modo di riparto fra i propri membri di tale compenso.

Articolo 22

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari e opportuni per la attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge riserva all'Assemblea.

Articolo 23

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, a Direttori e Procuratori, determinando le eventuali retribuzioni.

Articolo 24

1. Il Consiglio nominerà nel suo seno un Comitato Direttivo composto da tre a quattro membri fra cui il Presidente, il Vice Presidente ed il o i Consiglieri Delegati ove designati, determinandone i poteri e gli eventuali compensi da prelevare sulle somme messe a disposizione del Consiglio ai sensi dell'art. 21.

FIRMA E RAPPRESENTANZA

Articolo 25

1. La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente, al Vice Presidente (in vece del Presidente) ed al o ai Consiglieri Delegati ove designati.
2. Il Consiglio ha facoltà di conferire l'uso della firma sociale nei limiti da esso ritenuti opportuni, ai Direttori Generali, ai Direttori, ai Procuratori, ed anche a terzi.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 26

1. Il Collegio sindacale, che dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, è composto da cinque membri effettivi e da due supplenti: tre effettivi e due supplenti vengono eletti dall'Assemblea, dei quali uno effettivo tra le persone designate dagli Enti Pubblici di cui all'art. 15 che precede, il quarto viene nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in qualità di Presidente; il quinto viene nominato dall'Anas.
2. L'Assemblea ordinaria determina i compensi da corrispondere ai Sindaci effettivi per tutta la durata della carica. L'Assemblea ordinaria, nei casi imposti dalla legge, su proposta motivata del Collegio sindacale, nomina la società di revisione incaricata dell'attività di revisione legale dei conti della Società e ne determina il relativo compenso per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

BILANCIO E RIPARTO UTILI

Articolo 27

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 28

1. Nella formazione del bilancio dovrà essere accantonato quanto necessario per la costituzione di un fondo destinato all'ammortamento del capitale sociale alla scadenza della concessione ed all'eventuale rinnovo degli impianti.

Articolo 29

1. Dagli utili netti risultanti dal bilancio sarà prelevato il 5% per la riserva ordinaria fino a che questa abbia raggiunto il limite legale.
2. La rimanenza è destinata secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

Articolo 30

1. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le Casse designate dal Consiglio, entro il termine che verrà annualmente fissato dal Consiglio stesso.

Articolo 31

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge. Si procederà alla liquidazione a mezzo di uno o più liquidatori nominati dall'Assemblea, la quale ne determinerà le attribuzioni, i criteri, i poteri ed i compensi, ai sensi di legge.
2. L'attivo netto di liquidazione sarà ripartito tra le azioni, fatta eccezione di quanto dovrà essere gratuitamente ceduto allo Stato a norma delle singole convenzioni ed alle epoche da esse fissate.

Articolo 32

1. Per tutto quanto non è disposto nel presente Statuto valgono le norme di legge vigenti.

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la Società
--